

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta sugli investimenti: la misura in funzione dell'interconnessione

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Il credito di imposta spettante sugli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'[articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019](#), è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs 241/1997](#), in **cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti immateriali** compresi nell'[allegato B](#) annesso alla **L. 232/2016**.

La **misura del credito di imposta** è variabile a seconda della **tipologia di investimento**:

- per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'[allegato A annesso alla L. 232/2016](#), il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 40% del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- per gli investimenti aventi ad oggetto **beni ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016**, come integrato dall'[articolo 1, comma 32, L. 205/2017](#), il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto [allegato B](#) mediante soluzioni di **cloud computing**, per la quota imputabile per competenza;
- per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli precedenti, il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 6% del costo** determinato ai sensi dell'[articolo 110, comma 1, lettera b\), Tuir](#), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

L'investimento deve essere effettuato **nel 2020** o entro il **30 giugno 2021**, a condizione che **entro la data del 31 dicembre 2020** il relativo ordine risulti **accettato dal venditore** e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione**.

Il credito è utilizzabile a decorrere dall'**anno successivo a quello di entrata in funzione**, per gli investimenti in beni **diversi da quelli denominati industria 4.0**, ovvero **dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni con caratteristiche industria 4.0**, di cui agli allegati A e B annessi alla **L. 232/2016** (investimenti materiali e immateriali).

L'**interconnessione** sarà certificata con una **perizia tecnica semplice** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, se il **costo unitario di acquisizione è uguale o superiore a 300.000 euro**. Per i beni di costo unitario inferiore l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del **D.P.R. 445/2000**.

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 191, secondo periodo, L. 160/2019](#) *“nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 (beni industria 4.0) avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188”*, ovvero con riferimento ai beni diversi da quelli “industria 4.0”, quindi **nella misura del 6%**.

Ci si chiede a questo punto come **dovrebbe essere recuperato il maggior credito di imposta nel momento in cui viene effettuata l'interconnessione**.

La [circolare 4/E/2017](#) (paragrafo 6.4.1, esempio 9) ha analizzato il precedente meccanismo dell'agevolazione, valido fino agli investimenti 2019, con le regole dell'**iper e del super ammortamento** e variazione in diminuzione del reddito imponibile in dichiarazione dei redditi.

Nell'**esempio** esaminato dalla circolare, per un bene acquisito ed entrato in funzione nel 2017, ma con interconnessione nel 2018, la fruizione dell'agevolazione dell'**iper ammortamento** non può iniziare dall'entrata in funzione del bene, se **manca l'interconnessione**. *“Pertanto, nel 2017 si può godere del super ammortamento, mentre dal 2018 si può iniziare ad usufruire dell'iper ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d'imposta precedente”*.

Ipotizziamo ora, secondo le nuove regole, un investimento in un bene strumentale con caratteristiche 4.0 del valore di 50.000 euro, entrato in funzione a **novembre 2020**, ma che sarà interconnesso a **gennaio 2021**.

Questo investimento farà sorgere un credito di imposta del 40% pari a 20.000 euro, utilizzabile in compensazione però a partire dal 2022, ossia **dall'anno successivo al 2021** (anno

dell'interconnessione), in **cinque quote annuali** di pari importo. Secondo le disposizioni normative nell'anno 2021 sarà possibile iniziare a fruire del credito di imposta relativo ai beni diversi da quelli "industria 4.0" (pari al 6%), sempre da suddividere in **cinque quote annuali di pari importo** (3.000 euro, diviso 5 quote = 600 euro.).

Sarebbe auspicabile un **intervento di prassi chiarificatore**.